Docusign Envelope ID: 276527C7-22F1-4A4F-9293-4EADB8B5F2D0

03 gennaio 2025

Firmato da:
Stefano Giorgetti
7113F332634A444...

Certifiés conformes par
Stefano Giorgetti,
représentant de la
succursale française
Myrtha France

STATUTO DI SOCIETÀ PER AZIONI

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Articolo 1 - È costituita una Società per Azioni denominata **"A & T EUROPE - Società per Azioni".**

Articolo 2 - La Società ha sede in Castiglione delle Stiviere (MN) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. Codice Civile.

L'Organo Amministrativo potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, unità locali operative (ad es. succursali, filiali, o uffici amministrativi) e/o trasferire la sede sociale all'interno del territorio nazionale.

Il domicilio dei Soci, per tutti i loro rapporti con la Società, si intende quello risultante dal Libro soci.

Articolo 3 - La durata della Società è fissata dalla data di costituzione sino al 31 dicembre 2100.

OGGETTO

Articolo 4 - La Società ha per oggetto:

- produrre, installare, vendere o comunque commercializzare piscine, parchi acquatici, componenti ed accessori per piscine e parchi acquatici, saune, vasche per idromassaggio, prodotti chimici ed in genere qualsiasi prodotto, macchinario, impianto, parti di ricambio, accessorio connesso al settore;
- progettare, produrre, installare attrezzature, prodotti, accessori per parchi di divertimento, centri commerciali ed in genere attrezzature per divertimento non legate all'acqua;
- gestire attività sportive, turistiche, ricreative, ludiche;
- comprare o comunque acquistare, condurre in locazione, assegnare, ipotecare, dare in pegno e comunque disporre di tutti i nomi e marchi di fabbrica, concessioni, invenzioni, formule, miglioramenti, procedimenti di qualsiasi natura, diritti d'autore, brevetti, sia italiani che stranieri e di accettare e concedere le relative licenze;
- comprare, condurre e comunque acquisire, in tutto od in parte, aziende o beni di qualsiasi persona sia giuridica che fisica, nazionale o straniera;
- svolgere il coordinamento tecnico, finanziario ed amministrativo dei soggetti nei quali partecipa ed il loro finanziamento in genere sotto qualunque forma e con qualunque atto che serva anche solo in modo indiretto al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- concedere garanzie reali, fidejussioni ed avvalli e altre garanzie a favore di terzi.

La società potrà inoltre svolgere le seguenti ulteriori attività:

- la consulenza aziendale in tutte le sue forme e settori, dal marketing alla finanza ed al controllo di gestione,

Docusign Envelope ID: 276527C7-22F1-4A4F-9293-4EADB8B5F2D0

l'organizzazione d'impresa, la formazione del personale, nonché l'elaborazione di piani aziendali;
- la fornitura di servizi di consulenza aziendale, di direzione strategica ed organizzativa, la realizzazione di ristrutturazioni e riorganizzazione di imprese, assistenza per finanziamenti e partecipazione a bandi;
- la consulenza industriale ed aziendale in genere ed ogni attività di consulenza in campo gestionale e tecnica;
- l'intermediazione, procacciamento di affari ed interessenze, anche in forma di associazione temporanea d'impresa e/o in partecipazione, con mandato con o senza rappresentanza;
- la fornitura di servizi logistici, direzionali, commerciali, informatici ed amministrativi.

Articolo 5 - La società potrà perseguire tale oggetto, direttamente o indirettamente, compiendo tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 6 - Il capitale sociale viene determinato in Euro 3.096.000,00 (tremilioninovantaseimila virgola zero zero) suddiviso complessivamente in n. 600.000.= (seicentomila) azioni del valore nominale di Euro 5,16 (cinque virgola sedici) ciascuna e potrà essere aumentato mediante emissione di azioni aventi eventualmente diritti diversi da quelli delle azioni già emesse secondo quanto previsto dall'Art. 2348 del C.C..
Le nuove azioni saranno offerte ai Soci in opzione, in proporzione al capitale da essi posseduto. Si applicano le disposizioni dell'Art. 2441 del C.C.

Articolo 7 - La Società potrà emettere obbligazioni al portatore o nominative, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge. Agli amministratori è attribuita la facoltà di emettere obbligazioni convertibili in una o più volte nei limiti previsti dall'Art. 2412 C.C..

Articolo 8 - Il Socio che intenda trasferire tutte o parte delle proprie azioni dovrà offrirle in opzione, in proporzione alle azioni possedute, agli altri Soci che hanno prelazione nell'acquisto.
L'offerta dovrà essere fatta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al Consiglio di Amministrazione, precisandone il prezzo.
Il Consiglio di Amministrazione la porterà a conoscenza dei Soci con lettera raccomandata A.R. al domicilio risultante dal Libro dei Soci, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione precedente.
Le azioni inoptate da un azionista si considerano offerte in opzione agli azionisti residui in proporzione al numero di azioni da loro possedute. L'accettazione dovrà pervenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento

Docusign Envelope ID: 276527C7-22F1-4A4F-9293-4EADB8B5F2D0

dell'offerta con lettera indirizzata al Consiglio di Amministrazione; trascorso detto termine senza che gli azionisti abbiano esercitato il diritto di prelazione, il Socio che intende trasferire le sue azioni sarà libero di farlo a chiunque e comunque entro dodici mesi dall'offerta.
Decorso tale termine senza che le azioni siano state cedute, si rinnoverà automaticamente il diritto di prelazione a favore di altri Soci.
Sono escluse dal citato diritto di prelazione le cessioni di azioni per atto tra vivi a titolo gratuito ed a titolo oneroso:
a) fra coniugi, ovvero fra ascendenti e discendenti e tra fratelli e sorelle;
b) tra una persona ed una società di cui la persona possieda almeno il 50% del Capitale sociale della stessa;
Articolo 9 - La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ASSEMBLEE

Articolo 10 - L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nel Comune dove ha sede la Società, o altrove purché in Italia o negli altri Paesi aderenti all'Unione Europea, mediante avviso, comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.
Detto avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare ed il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione.
In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo in carica.
Articolo 11 - L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
Articolo 12 - L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure, quando particolari esigenze lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.
Articolo 13 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto.
Articolo 14 - Almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea i soci che intendono partecipare all'Assemblea dovranno depositare le azioni presso la sede sociale o le banche eventualmente indicate nell'avviso di convocazione. Le azioni non potranno essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.
Articolo 15 - Ogni Socio avente diritto ad intervenire all'As-

Docusign Envelope ID: 276527C7-22F1-4A4F-9293-4EADB8B5F2D0

semblea può, mediante delega scritta, farsi rappresentare da altra persona ai sensi dell'Art. 2372 del Codice Civile.

Articolo 16 - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in assenza di questi, dal Vice Presidente, se nominato, o, in assenza di questi, da persona designata dagli intervenuti.

Articolo 17 - L'Assemblea provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio, qualora il verbale non sia redatto da un Notaio.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria si possono svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 18 - Per la validità di costituzione e deliberazione sia dell'assemblea ordinaria che dell'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le norme del Codice Civile in materia.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Articolo 19 - La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di DUE ad un massimo di NOVE membri, anche non soci, secondo le decisioni adottate dall'Assemblea all'atto della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, quando non è stato nominato dall'Assemblea, sceglie nella sua prima adunanza, fra i propri membri, il Presidente e può nominare un Vice Presidente.

Articolo 20 - Gli Amministratori restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Qualora, per dimissioni o per altre cause, venissero a mancare uno o più Amministratori si provvede secondo le norme relative del Codice Civile.

Qualora, per dimissioni o per altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, tutti i Consiglieri si

Docusign Envelope ID: 276527C7-22F1-4A4F-9293-4EADB8B5F2D0

intendono senz'altro decaduti dal mandato.
In tal caso l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 21 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato nel Comune dove ha sede la Società o altrove purché in Italia o negli altri Paesi aderenti all'Unione Europea, dal Presidente, o in caso di assenza o impedimento di questi dal Vice Presidente, se nominato, o in caso di assenza o impedimento anche di questi dal Consigliere più anziano per età, a mezzo lettera raccomandata o telefax,o posta elettronica o altro mezzo idoneo equipollente, da inviare almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche mediante comunicazione a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica o altro mezzo equipollente da spedirsi a ciascun consigliere almeno ventiquattro ore prima del giorno fissato per la riunione.
Le convocazioni devono essere fatte al domicilio o presso il numero di utenza fax o all'indirizzo di posta elettronica che verranno comunicati dagli Amministratori e dai Sindaci.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audiovideoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere documentazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Articolo 22 - L'adunanza è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, ed in assenza di questi dalla persona che viene designata, tra i suoi membri, dal Consiglio stesso. Il Consiglio è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

Docusign Envelope ID: 276527C7-22F1-4A4F-9293-4EADB8B5F2D0

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che può essere anche un estraneo, o dal Notaio, qualora il verbale sia redatto da quest'ultimo.
Spetta al Presidente la nomina del Segretario.

Articolo 23 - L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione della Società, senza eccezione di sorta, e ad esso è attribuita la facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatto salvo quanto attribuito dalla legge alla competenza dell'Assemblea o dalle specifiche autorizzazioni richieste dallo statuto.
L'Organo Amministrativo è autorizzato a nominare procuratori speciali, institori, direttori, determinandone i poteri e le attribuzioni, compreso l'uso della firma sociale, nonché i compensi nei limiti e nelle forme che esso giudica opportuni.

Articolo 24 - Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare, nei limiti di cui all'Art. 2381 del Codice Civile, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, i quali assumono la qualifica di Amministratore Delegato.
Le cariche di Presidente e di Vice Presidente sono cumulabili con quella di Amministratore Delegato.
Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate.
Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Articolo 25 - Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina o dall'Assemblea.
L'Assemblea può inoltre deliberare a favore degli stessi indennità e compensi a carattere straordinario o periodico, anche sotto forma di partecipazioni agli utili o di diritti di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.
A favore di ogni Amministratore può inoltre essere deliberata dall'Assemblea una indennità di fine mandato.

Articolo 26 - La rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente, se nominato, nonché, se nominati, all'Amministratore o agli Amministratori delegati, entro i limiti delle deleghe loro conferite.

Docusign Envelope ID: 276527C7-22F1-4A4F-9293-4EADB8B5F2D0

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 27 - Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per audio-video-conferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere documentazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.

Articolo 28 - La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore dei conti, ovvero da una società di revisione, nominati ai sensi di legge da parte dell' assemblea. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 29 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Articolo 30 - Al termine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del Bilancio a norma di legge.

Articolo 31 - Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, salva la riserva legale, sono a disposizione dell'Assemblea tenuto conto di quanto disposto dall'Art. 2433 del Codice Civile.

Articolo 32 - Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi e nei termini fissati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili vanno prescritti a favore della Società.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 33 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria determina le norme per la liquidazione e nomina a norma di legge uno o più Liquidatori, determinandone i poteri e fissandone il compenso.

I Liquidatori potranno essere scelti anche tra gli Amministratori ed i Sindaci in carica al momento in cui la Società verrà posta in liquidazione.

La revoca dello scioglimento della Società e la proroga del

Docusign Envelope ID: 276527C7-22F1-4A4F-9293-4EADB8B5F2D0

termine di durata possono essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria anche in fase di liquidazione.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 34 - Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Mantova, il quale designa anche il Presidente del Collegio Arbitrale, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dal Presidente del Collegio Arbitrale. Il Collegio procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

RINVIO

Articolo 35 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto in questo statuto, si richiamano le norme del codice civile in materia di società per azioni ed eventuali altre norme speciali in materia.

F.to Giorgio Colletto

F.to Fabrizio Rossi Notaio

Docusign Envelope ID: 276527C7-22F1-4A4F-9293-4EADB8B5F2D0

Copia conforme all'originale, che si rilascia in carta libera per gli usi per i quali la legge non prevede il bollo.
Castiglione delle Stiviere, lì